Comune di Guardistallo

Provincia di Pisa

Regolamento Urbanistico

arch. Giovanni Parlanti Progettista capogruppc

arch. Alice Lenzi

arch. Gabriele Banchetti

arch.Giulia Gori

Dott. Geol. Leonardo Moretti

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop Dott. Ing. Silvia Cipriani

Dott. For. Lorenzo Mini

Studio Tecnico Breschi Fedi Santiloni ARCHITETTI

dott. geol. Gian Franco Ruffini Studio Infogeo

dott. geol. Graziano Graziani

Consulenza legale Avv. Germano Scarafiocca

geom. Fabrizio Sacchini Responsabile del Servizio "Edilizia Privata"

dott. Gruppelli Mauro Giuseppe Ettore Sindaco

ELENCO OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO

marzo 2014





OSSERVAZIONI PERVENUTE AL <u>REGOLAMENTO URBANISTICO</u> e CONTRODEDUZIONI

	DATA PRESENTAZIONE	PROT.	NOME	PER
1	7 NOV	1326	BATES PATRICIA	ART 30.3
2	25 NOV	1411	DITTA CLAUDIO	ART 30.2
3	28 NOV	1438	SETTI MAURIZIO	ART. 30.2
				ART. 30.3
				ART 28.2.3
4	02 DIC	1448	PROTO ANTONIO	ART 30.2
5	02 DIC	1450	CHELI RENZO	ART.30.3
				ART.28.2.3
6	02 DIC	1451	MATTIA MASSIMO	ART. 28.2.3
7	04 DIC	1463	SOC PARADISE	ZONA AGRICOLA REC VOL
8	04 DIC	1464	NERI ITALO	ZONA AGRICOLA REC VOL
9	04 DIC	1465	CECCARELLI MERIS	ZONA AGRICOLA CAMBIO
				USO ANNESSO
10	04 DIC	1466	LESSI GIOVANNA	UTOE G1 REC VOL
11	04 DIC	1467	FULCERI MAURO	ART 30.3
				ART. 28.2.3
12	04 DIC	1468	CRI GUARDISTALLO	ART. 34.3
				ART. 31.2
				ART 31.2.1
13	05 DIC	1487	CRESCINI SIMONA	STRALCIO DA ATO2
				ART. 31.4.4
14	05 DIC	1488	CAMASTA DOMENICO	ART 31.1
15	05 DIC	1492	BELCARI MARCELLO	VARIE
16	05 DIC	1493	SOC. IMM. ARIA	AT01
			(PARDI)	RQ02
17	05 DIC	1494	LORENZI LUCA	ART. 30.2
18	05 DIC	1495	DARDINI SIMONE	ART. 28.4
19	05 DIC	1497	NERI NADIO	ART. 28.4
20	05 DIC	1500	SOC TOMO BI	AT01
				RQ02
21	06 DIC	1504	BEZZI DANIELE	ART. 30.2
22	06 DIC	1506	UTC	VARIE
23	06 DIC	1508	SEMOLI GIACOMO	STRALCIO DA AT 02
			FAVILLI MARIANGELA	
24	06 DIC	1509	BARTOLETTI	AT 01
			FATTICCIONI	RQ 02
25	06 DIC	1510	PECCHIONI	ART 21
			ALESSANDRO	ART 28
				ART 28.2
				ART 30.3
26	06 DIC	1511	TARCHI CARTEI SARA	AT 02
			TARCHI MAURIZIO	
27	06 DIC	1516	BAUER	ART 30.3
				ART 28.2.3
28	06 DIC	1518	INSIEME PER	ART38
			GUARDISTALLO	ART 39
29	06 DIC	1519	INSIEME PER	ZONA F3.2 CASINO
			GUARDISTALLO	ZONA PP2

				ZONA RQ 02
30	09 DIC	1528	BARONI VALSERENA	ART 27 – 28
31	12 DIC (07/12 POSTA)	1558	MARSILI SIMONE	AMPLIAM ANNESSO E0
32	12 DIC (06.12 POSTA)	1558	PROVINCIA PISA	Modifica ART.28.2
33	POSTA CERT		REGIONE	Allegato B
				(tabaccaia/Borgo)- art 22
				NTA

OSSERVAZIONE N.1	
Richiedente/Prot.	Individuazione
BATES Patricia Andrea /prot. 1326 del 7.11.2013	Foglio 19, mappale 197; Loc. Prato Via provinciale dei Tre Comuni; Guardistallo
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di rivisitare l'art. 30.3 nei termini dove si vieta la possibilità del cambio d'uso di strutture aventi materiali in legno.	Controdeduzioni: L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è ammesso esclusivamente per i fabbricati costruiti con materiali tradizionali (vedi art.30.3 comma 2), correlati ad un fabbricato principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata,

a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari.

Nel caso in esame le motivazioni dell'osservante, sembrerebbero essere compatibili con la condizione della presenza del fabbricato principale già ad uso residenziale.

Pertanto si ritiene di modificare l'art.30.3

L'osservazione è accoglibile

Modifiche apportate: Modifica art.30.3 commi 2 e 3.

OSSERVAZIONE N.2		
Richiedente/Prot.	Individuazione	
DITTA Claudio /prot. 1411 del 25.11.2013	Osservazione di carattere generale	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di modificare l'art. 30.2 inserendo la possibilità di ampliare alloggi di modeste dimensioni almeno fino ai minimi dimensionali previsti dal D.M. 5.7.1975, derogando il limite dei 2/3 della superficie utile esistente.	Controdeduzioni: L'art.30.2 delle NTA tratta gli interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso non agricola. L'obiettivo della norma è quello di rendere più funzionali i fabbricati residenziali presenti nel territorio aperto, prevedendo un meccanismo proporzionale di ampliamento, che in ogni caso non potrà prevedere il risultato complessivo di fabbricati superiori a 150 mq. di superficie utile. L'osservante, che pone una problematica di carattere generale, evidenzia che nel caso di piccolissimi fabbricati già destinati a residenza, il meccanismo di ampliamento previsto dalla norma, non consentirebbe nemmeno il raggiungimento degli standard minimi previsti D.M. 5 luglio 1975. Riteniamo che le motivazioni dell'osservante, siano condivisibili, se relazionate all'obiettivo della norma. Si propone pertanto di modificare l'art.30.2 comma 1, inserendo specifico riferimento al caso in esame. L'osservazione è accoglibile	
Modifiche apportate: Modifica art.30.2 cor mq.(vedi osservazione n.6 e 17)	nma 1, inserendo specifica possibilità di ampliamento fino a 50	

OSSERVAZIONE N.3		
Richiedente/Prot.	Individuazione	
SETTI Maurizio /prot. 1438 del	Osservazione di carattere generale	
28.11.2013		
. Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di:	Controdeduzioni:	
- Modifica dell'art.30.3 comma 2	L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso	
eliminando le parole "legno" e	di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella	
"blocchi prefabbricati o mattoni	di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di	
forati" dall'inciso tra parentesi;	annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un	
- Modifica dell'art.30.3 comma 3	fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è	
eliminando le parole "comunque non	ammesso esclusivamente per i fabbricati costruiti con materiali	
aventi le caratteristiche di cui al	tradizionali (vedi art.30.3 comma 2), correlati ad un fabbricato	
comma precedente", "60", "180";	principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata,	
Modifica dell'art.28.2.3 aggiungendo il	a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la	
punto 5 "Sono ammessi piccoli	nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non	

ampliamenti negli annessi agricoli esistenti per l'adeguamento igienico sanitario non superiori al 20% della SUL esistente". supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari.

Nel caso in esame trattando un fabbricato isolato non attualmente destinato a civile abitazione, rientra tra le casistiche che la scelta politico-amministrativa, non intende espressamente ammettere a cambio d'uso verso la residenza, per le motivazioni sopradette.

L'osservazione non è accoglibile

Modifiche da apportare:-----

OSSERVAZIONE N.4		
Richiedente/Prot.	Individuazione	
PROTO Antonio /prot. 1448 del 2.12.2013	Foglio 17, particelle 346, 113, 175, 375; Via provinciale dei	
	Tre Comuni.	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di ampliare l'edificio per raggiungere la superficie utile al nucleo familiare.	Controdeduzioni: L'art.30.2 delle NTA tratta gli interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso non agricola. L'obiettivo della norma è quello di rendere più funzionali i fabbricati residenziali presenti nel territorio aperto, prevedendo un meccanismo proporzionale di ampliamento, che in ogni caso non potrà prevedere il risultato complessivo di fabbricati superiori a 150 mq. di superficie utile. L'osservante, che pone una problematica di carattere generale, evidenzia che nel caso di piccolissimi fabbricati già destinati a residenza, il meccanismo di ampliamento previsto dalla norma, non consentirebbe nemmeno il raggiungimento degli standard minimi previsti D.M. 5 luglio 1975. Riteniamo che le motivazioni dell'osservante, siano condivisibili, se relazionate all'obiettivo della norma. Si propone pertanto di modificare l'art.30.2 comma 1, inserendo specifico riferimento al caso in esame. L'osservazione è accoglibile	

OSSERVAZIONE N.5		
Richiedente/Prot.	Individuazione	
CHELI Renzo /prot. 1450 del 2.12.2013	Osservazione di carattere generale	
- Modificare l'art. 30.3 aggiungendo il	Controdeduzioni:	
comma 3;	L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso	
- Modificare l'art.30.3 attuale comma 3	di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella	
eliminando le parole "aventi una SUL minima di 60 mg e una volumetria	di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un	
non inferiore a 180 mc";	fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è	
- Modificare Art.28.2.3 aggiungendo il	ammesso esclusivamente per i fabbricati costruiti con materiali	
punto 5 "Sono ammessi piccoli	tradizionali (vedi art.30.3 comma 2), correlati ad un fabbricato	
ampliamenti negli annessi agricoli	principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata,	
esistenti per l'adeguamento igienico	a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la	
sanitario non superiori al 20% della	nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non	

SUL esistente". (Vedi osservazione 8)	supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari. Nel caso in esame, i primi due punti dell'osservazione non sono quindi accoglibili, non trovando inoltre condivisibile il riferimento alla residenza nel Comune, quantomeno il riferimento ai 250 metri dal perimetro urbano. Il terzo punto dell'osservazione, appare non pertinente , in quanto l'art.28.2.3 tratta esclusivamente i nuovi annessi agricoli e non gli ampliamenti degli stessi. L'osservazione non è accoglibile

Modifiche	da	apportare:

OSSERVAZIONE N.6		
Richiedente/Prot.	Individuazione	
MATTIA Massimo /prot. 1451 del 2.12.2013	Osservazione di carattere generale	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di modificare Art.28.2.3 inserendo le prescrizioni relative alle "aree esclusivamente agricole versante mare" e inoltre inserire la possibilità di realizzare locali di deposito per il ricovero attrezzi.	Controdeduzioni: L'osservante all'interno delle motivazioni, rileva che pur essendo inserita nell'elenco del comma 1 dell'art.28.2.3 il riferimento a "Aree esclusivamente agricole versante mare" successivamente non vengono specificate le modalità di intervento. Sostanzialmente, l'osservante mette in evidenza un refuso contenuto nell'art.28.2.3, in quanto trattandosi di annessi di tipo amatoriale, il pianificatore non intendeva consentire tali interventi all'interno di aree agricole riservate alla conduzione di aziende. Pertanto prendendo spunto dall'osservazione, che nel merito non è accoglibile per i motivi di cui sopra, dovrà essere cassato il riferimento all'area esclusivamnete agricola. L'osservazione non è accoglibile	
Modifiche apportate: Cassato all'art.28.2.3	"Aree esclusivamente agricole versante mare"	

OSSERVAZIONE N.7	
Richiedente/Prot.	Individuazione
SOC Paradise /prot. 1463 del 4.12.2013	Foglio 4, particella 121; Strada provinciale Cecinese.
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di trasformare con cambio d'uso residenziale e aggiunta di volume per consentire uso abitativo di annessi e manufatti agricoli non più confacenti e necessari all'attività agricola.	Controdeduzioni: L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è ammesso esclusivamente per i fabbricati costruiti con materiali tradizionali (vedi art.30.3 comma 2), correlati ad un fabbricato principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari.

	Nel caso in esame trattandosi di fabbricati isolati non attualmente destinati a civile abitazione, rientrano tra le casistiche che la scelta politico-amministrativa, non intende espressamente ammettere a cambio d'uso verso la residenza, per le motivazioni sopradette. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche da annortare:	

OSSERVAZIONE N.8	
Richiedente/Prot.	Individuazione
NERI Italo /prot. 1464 del 4.12.2013	Foglio 22, particelle 45-46-125-126-128; Loc. Fontofoli.
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di prevedere nelle NTA la possibilità di utilizzare ed accorpare volumi al fine di realizzare annessi agricoli confacenti all'attività.	Controdeduzioni: L'art.17 comma 17 delle NTA prevede già le modalità di recupero dei fabbricati ridotti a ruderi. Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi annessi e accorpamenti, le NTA adottate prevedono già specifiche disposizioni. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche da apportare:	

OSSERVAZIONE N.9	
Richiedente/Prot.	Individuazione
CECCARELLI Meris /prot. 1465 del	Foglio 16, particelle 2-109-125-151-152-180; strada comunale
4.12.2013	Cecina-Guardistallo, loc Poggio al Pranaio.
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di trasformare con cambio d'uso residenziale e aggiunta di volume per consentire uso abitativo di annessi e manufatti agricoli non più confacenti e necessari all'attività agricola.	Controdeduzioni: L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è ammesso esclusivamente per i fabbricati costruiti con materiali tradizionali (vedi art.30.3 comma 2), correlati ad un fabbricato principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari. Nel caso in esame trattandosi di fabbricato isolato non attualmente destinato a civile abitazione, rientra tra le casistiche che la scelta politico-amministrativa, non intende espressamente ammettere a cambio d'uso verso la residenza, per le motivazioni sopradette. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche da apportare:	

OSSERVAZIONE N.10	
Richiedente/Prot.	Individuazione
LESSI Giovanna /prot. 1466 del 4.12.2013	Foglio 6, particelle 192, 293; via della Chiesa.
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di	
apposita scheda atta al recupero	Controdeduzioni:

urbanistico per risanare e bonificare manufatti precari ante 1967 nel centro storico in area A1 e E1 L'obiettivo dell'art.31.1, così come enunciato al suo comma 1 è quello si preservare e salvaguardare il tessuto storico del Centro, intendendo per tessuto anche le parti non costruite e i servizi secondari. Pur comprendendo le legittime motivazioni avanzate dall'osservante, il R.U., considerata la qualità architettonica del centro storico, ha rinviato gli interventi più significati a un successivo "Progetto unitario di recupero e riqualificazione di iniziativa pubblica" .

Le questioni evidenziate dall'osservante, potranno essere valutate, nell'ambito di tale progetto, in modo da salvaguardare il profilo unitario del Centro Storico.

L'osservazione non è accoglibile

Modifiche apportate .-----

OSSERVAZIONE N.11	
Richiedente/Prot.	Individuazione
FULCERI Mauro /prot. 1467 del 4.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di	Controdeduzioni:
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di - Modificare l'art. 30.3 aggiungendo il comma 3; - Modificare l'art.30.3 attuale comma 3 eliminando le parole "aventi una SUL minima di 60 mq e una volumetria non inferiore a 180 mc"; - Modificare Art.28.2.3 aggiungendo il punto 5 "Sono ammessi piccoli ampliamenti negli annessi agricoli esistenti per l'adeguamento igienico sanitario non superiori al 20% della SUL esistente". (Vedi osservazione 4)	Controdeduzioni: L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è ammesso esclusivamente per i fabbricati costruiti con materiali tradizionali (vedi art.30.3 comma 2), correlati ad un fabbricato principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari. Nel caso in esame, i primi due punti dell'osservazione non sono quindi accoglibili, non trovando inoltre condivisibile il riferimento alla residenza nel Comune, quantomeno il riferimento ai 250 metri dal perimetro urbano.
	Il terzo punto dell'osservazione, appare non pertinente, in quanto l'art.28.2.3 tratta esclusivamente i nuovi annessi agricoli e non gli
	ampliamenti degli stessi.
	L'osservazione non è accoglibile
Modifiche da apportare:	

OSSERVAZIONE N.12	
Richiedente/Prot.	Individuazione
CRI Guardistallo /prot. 1468 del 4.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di:	Controdeduzioni:
- Modificare zone B0(attigua ai	L'art.31.2 delle NTA Aree edificate a prevalente destinazione
Carabinieri) a zone F3.2 e aggiungere	residenziale – zone B, al comma 3 individua le destinazioni d'uso
all'art.34.3 un comma 7 per	consentite nella zona, tra cui al punto g) pubbliche o di interesse
consentire interventi di sistemazione	pubblico e il comma 4 precisa che gli usi non residenziali sono
spazi esterni e arredi quali car port	consentiti quando compatibili con la funzione abitativa, ovvero
per mezzi CRI;	quando non generano inquinamenti, non recano molestia alle
- Modificare Art.31.2.1 – Aree edificate a	residenze e non contrastano con le indicazioni del Regolamento

prevalente destinazione residenziale – zone B;aggiungendo Zone BO di interesse storico ambientale e DI SERVIZI

 Modificare Art.31.2.3 – Zone di interesse storico ambientale BO aggiungere sistemazioni spazi esterni e arredi per associazioni edilizio.

Nel caso in esame l'area B0 consente già gli usi individuati dall'osservante, ma per meglio esplicitare la possibilità di operarvi un uso accessorio come parcheggio dei mezzi,proponiamo la modifica dell'art. Art.31.2.1 – Zone di interesse storico ambientale : B0

L'osservazione è accoglibile

Modifiche apportate art 31.2.1

OSSERVAZIONE N.13	
Richiedente/Prot.	Individuazione
CRESCINI Simona /prot. 1487 del 5.12.2013	Foglio 18, particelle 628, 466, 773.
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di: - stralcio delle particelle e mantenimento zona agricola; - modificare art.31.4.4 eliminando la possibilità di effettuare spostamenti planimetrici con piani attuativi SENZA ESSERE IN VARIANTE AL ru, COL FINE DI STRAVOLGERE LE PRESCRIZIONI A FAVORE DELL APARTICELLA 550, CIOÈ LA PROPRIETÀ + GRANDE DEL COMPARTO	Controdeduzioni: L'obiettivo dell'area di trasformazione AT_02 contenuta nell'allegato C alle NTA era quello di consentire edificazione residenziale ad uso abitativo permanente a margine di una zona edificata e già servita da opere di urbanizzazione, prevedendo come viabilità di progetto il raccordo con la strada esistente e la minima distribuzione interna nel comparto individuato. La scelta di pianificazione di non consentire nuova edificazione nella parte vincolata a verde privato discende dalla volontà di conservare quella specifica porzione del comparto in integrità fisica, morfologica e paesaggistica, pur consentendo a tutte le proprietà presenti in quella porzione di territorio comunale, in continuità all'edificato esistente, di partecipare al comparto. Nel caso in esame, il primo punto dell'osservazione riguardante lo stralcio delle particelle di comproprietà dell'osservante, risulta accoglibile, e pertanto proponiamo la riduzione del comparto AT_02 con esclusione dell'area individuata come verde privato. Il secondo punto dell'osservazione riguarda l'art. 31.4 comma 4 dove il disegno dei comparti è individuato come indicazione di massima che può essere modificato in sede di Piano Attuativo. In particolare possono essere modificate le disposizioni planimetriche a parità di superfici da destinare ad attrezzature pubbliche. Le modiche di cui sopra, possono essere effettuate senza che ciò costituisca variante al R.U. Tale articolato non consente uno stravolgimento radicale delle prescrizioni indicate nell'allegato C, come osservato, ma consente invece di calibrare le prescrizioni fissate in sede di RU ad una scala di maggior dettaglio e definizione in sede di Piano Attuativo che può necessitare di una variazione di perimetro a parità di superfici, pertanto Il secondo punto dell'osservazione, appare_non accoglibile. L'osservazione è parzialmente accoglibile

OSSERVAZIONE N.14

Modifiche apportate alla scheda: AT_02 e tavola 02

Richiedente/Prot.	Individuazione
CAMASTA Domenico /prot. 1488 del	Osservazione di carattere generale
5.12.2013	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di modificare Art.31.1 comma 6 eliminando le parole "sono ammessi esclusivamente gli interventi fino al restauro e risanamento conservativo".	Controdeduzioni: L'obiettivo dell'art.31.1, così come enunciato al suo comma 1 è quello si preservare e salvaguardare il tessuto storico del Centro, intendendo per tessuto anche le parti non costruite e i servizi secondari. Pur comprendendo le legittime motivazioni avanzate dall'osservante, il R.U., considerata la qualità architettonica del centro storico, ha rinviato gli interventi più significati a un successivo "Progetto unitario di recupero e riqualificazione di iniziativa pubblica". Le questioni evidenziate dall'osservante, potranno essere valutate, nell'ambito di tale progetto, in modo da salvaguardare il profilo unitario del Centro Storico.
	<u>L'osservazione non è accoglibile</u>
Modifiche da apportare:	

OSSERVAZIONE N.15	
Richiedente/Prot.	Individuazione
BELCARI Marcello /prot. 1492 del 5.12.2013	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di: - recuperare l'ex pastificio Mocaio nell'area in cui si trova; - non vincolare la nuova urbanizzazione alla realizzazione di sole prime case; - prendere in considerazione l'attuazione di albergo diffuso.	Controdeduzioni: L'obiettivo dell'area di Riqualificazione RQ_02 ex pastificio Mocajo è proprio quella di tentare di eliminare un volume degradato che incombe sulla frazione e sul suo futuro con lo scopo di recuperare un'area ma sopratutto un luogo da restituire alla frazione di Casino di Terra da destinare ad attività di servizio, commerciali e in parte residenziale Tale scelta è strettamente legata a un indirizzo politico-amministrativo che ha riscontrato nel trasferimento di volume verso l'area AT_01 , meccanismo già previsto e individuato dal Piano Strutturale, l'occasione per la riqualificazione dell'area
Modifiche apportate alla scheda:	anche con strutture e spazi a servizi della cittadinanza. Le scelte di pianificazione per quanto riguarda il turistico ricettivo sono state improntate al consolidamento e al potenziamento delle strutture presenti sul territorio, senza impegnare nuovo suolo con l'istituzione di nuovi complessi in territorio agricolo, mentre per quanto riguarda l'albergo diffuso disciplinato dalla recente Legge Regionale Toscana 27/11/2013 n. 71, esso è consentito nei soli centri storici, per i quali considerata la qualità architettonica, il Regolamento Urbanistico ha rinviato gli interventi più significati a un successivo "Progetto unitario di recupero e riqualificazione di iniziativa pubblica", la questione evidenziata dall'osservante, potrà essere valutata, nell'ambito di tale progetto, in modo da salvaguardare il profilo unitario del Centro Storico. L'osservazione non è accoglibile

OSSERVAZIONE N.16	
Richiedente/Prot.	Individuazione
Soc. Imm. Aria (Pardi) /prot. 1493 del	Foglio 6, particelle 99-223-224-225-100-101-222-286-359-

5.12.2013 354-292-429, Foglio 10 particelle 146 sub 40 - 116-63; Strada Regionale 68 Loc Casino di Terra; Via Strada Provinciale del Progetto Località "Il Fontino". Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di: Controdeduzioni: - Variare le norme del comparto RQ 01 L'area di Riqualificazione RQ 02 Ex Pastificio Mocajo prevede la Mocajo con incremento di 1500 mg di SUL realizzazione di un unico fabbricato su due piani con superficie commerciale; utile lorda pari a 750 mg per attività urbane prevalentemente di - Variare norme del comparto AREA AT 01 piccolo commercio e servizi ed un piano primo con superficie utile il Fontino: Planivolumetrico e viabilità lorda pari a 750 mg per la funzione residenziale. non vincolante; Unità abitative da 50 a Il primo punto dell'osservazione richiede un aumento della superficie utile lorda per attività urbane prevalentemente di 100 mg; Realizzare edifici mono-bi e piccolo commercio e servizi di ulteriori 1.500 mq e la possibilità di quadrifamiliare e variare il numero max di edifici previsti a 12; aumentare realizzazione di medie strutture di vendita, si ritiene di aumentare superficie residenziale fino a 3300mg. la SUL commerciale di ulteriori 800 mg da detrarre dalla SUL in trasferimento nell'area AT 01 e di non prevedere medie strutture (Vedi osservazione 20) di vendita poiché non supportate dalla localizzazione dell'area, pertanto il punto 1 è parzialmente accolto. L'area di trasformazione AT_01 il Fontino, connessa all'area RQ 01 per il trasferimento di capacità edificatoria, attua una scelta di pianificazione strettamente legata a un indirizzo politicoamministrativo per la realizzazione di unità abitative di alto livello architettonico integrate in un'area del territorio comunale paesaggisticamente, perciò non può essere accolta la richiesta, del secondo punto dell'osservazione, di aumentare la sul prevista, ridurre i mq minimi ad alloggio e variare la tipologia edilizia. Si ritiene invece ammissibile la richiesta di riduzione delle opere di urbanizzazione verso la sistemazione di aeree pubbliche già esistenti, la richiesta di svincolare il disegno della viabilità interna di distribuzione allo schema presente nell'allegato C e l'eliminazione del plani volumetrico ritenuto comunque non prescrittivo.

Modifiche apportate alla scheda: AT_01 IL FONTINO/TAV 02 vedi oss.20

OSSERVAZIONE N.17	
Richiedente/Prot.	Individuazione
LORENZI Luca /prot. 1494 del 5.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di stabilire una superficie minima, da raggiungere con ampliamento, pari a 50 mq.	Controdeduzioni: L'art.30.2 delle NTA tratta gli interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso non agricola. L'obiettivo della norma è quello di rendere più funzionali i fabbricati residenziali presenti nel territorio aperto, prevedendo un meccanismo proporzionale di ampliamento, che in ogni caso non potrà prevedere il risultato complessivo di fabbricati superiori a 150 mq. di superficie utile. L'osservante, che pone una problematica di carattere generale, evidenzia che nel caso di piccolissimi fabbricati già destinati a residenza, il meccanismo di ampliamento previsto dalla norma, non consentirebbe nemmeno il raggiungimento degli standard minimi previsti D.M. 5 luglio 1975. Riteniamo che le motivazioni dell'osservante, siano condivisibili, se relazionate all'obiettivo della norma. Si propone pertanto di modificare l'art.30.2 comma 1, inserendo specifico riferimento al caso in esame. L'osservazione è accoglibile

L'osservazione è parzialmente accoglibile

OSSERVAZIONE N.18	
Richiedente/Prot.	Individuazione
DARDINI Simone /prot. 1495 del 5.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di modificare articolo 28 – 28.4 perché poco chiara nei casi in cui l'azienda sia collocata su versante mare.	Controdeduzioni: La scelta del R.U. adottato, in riferimento alla realizzazione della abitazione rurali connesse alla conduzione del fondo, è stati quella di ammetterle solo all'interno delle "aree esclusivamente agricole versante entroterra". La motivazione di tale scelta è di riferire esclusivamente alle caratteristiche paesaggistiche delle "aree esclusivamente agricole versante mare". Riteniame infatti che il versante mare, possieda caratteristiche paesaggistiche ed ambientali che debbano essere preservate dall'occupazione di nuovo suolo di carattere abitativo ancorché di carattere rurale. L'osservazione non è accoglibile

OSSERVAZIONE N.19	
Richiedente/Prot.	Individuazione
NERI Nadio /prot. 1497 del 5.12.2013	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di modificare articolo 28 – 28.4.	Controdeduzioni: La scelta del R.U. adottato, in riferimento alla realizzazione delle abitazione rurali connesse alla conduzione del fondo, è stata quella di ammetterle solo all'interno delle "aree esclusivamente agricole versante entroterra". La motivazione di tale scelta è da riferire esclusivamente alle caratteristiche paesaggistiche delle "aree esclusivamente agricole versante mare". Riteniamo infatti che il versante mare, possieda caratteristiche paesaggistiche ed ambientali che debbano essere preservate dall'occupazione di nuovo suolo di carattere abitativo ancorché di carattere rurale. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche da apportare:	

OSSERVAZIONE N.20	
Richiedente/Prot.	Individuazione
Soc Tomo BI /prot. 1500 del 5.12.20	Foglio 6, particelle 99-223-224-225-100-101-222-286-359- 354-292-429, Foglio 10 particelle 146 sub 40 – 116-63; Strada Regionale 68 Loc Casino di Terra; Via Strada Provinciale del Progetto Località "Il Fontino".
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta d	: Controdeduzioni:
- Variare le norme del comparto RQ (L'area di Riqualificazione RQ_02 Ex Pastificio Mocajo prevede
Mocajo con incremento di 1500 r	nq la realizzazione di un unico fabbricato su due piani con superficie
di SUL commerciale;	utile lorda pari a 750 mq per attività urbane prevalentemente di
- Variare norme del comparto AREA	piccolo commercio e servizi ed un piano primo residenziale con la
AT_01 il Fontino: Planivolumetric	o e superficie utile lorda pari a 750 mq per la funzione residenziale.
viabilità non vincolante; Unità	Il primo punto dell'osservazione richiede un aumento della
abitative da 50 a 100 mq; Realizz	are superficie utile lorda per attività urbane prevalentemente di piccolo

edifici mono-bi e quadrifamiliare e variare il numero max di edifici previsti a 12; aumentare superficie residenziale fino a 3300mq. (Vedi osservazione 16) commercio e servizi di ulteriori 1.500 mq e la possibilità di realizzazione di medie strutture di vendita, si ritiene di aumentare la SUL commerciale di ulteriori 800 mq da detrarre dalla SUL in trasferimento nell'area AT_01 e di non prevedere medie strutture di vendita poiché non supportate dalla localizzazione dell'area, pertanto il punto 1 è parzialmente accolto.

L'area di trasformazione AT_01 il Fontino, connessa all'area RQ_01 per il trasferimento di capacità edificatoria, attua una scelta di pianificazione strettamente legata a un indirizzo politico-amministrativo per la realizzazione di unità abitative di alto livello architettonico integrate in un'area del territorio comunale paesaggisticamente rilevante, perciò non può essere accolta la richiesta, del secondo punto dell'osservazione, di aumentare la sul prevista, ridurre i mq minimi ad alloggio e variare la tipologia edilizia.

Si ritiene invece ammissibile la richiesta di riduzione delle opere di urbanizzazione verso la sistemazione di aeree pubbliche già esistenti, la richiesta di svincolare il disegno della viabilità interna di distribuzione allo schema presente nell'allegato C e l'eliminazione del plani volumetrico ritenuto comunque non prescrittivo.

L'osservazione è parzialmente accoglibile

Modifiche apportate alla scheda: AT_01 IL FONTINO/TAV 02 vedi oss.16

OSSERVAZIONE N.21	
Richiedente/Prot.	Individuazione
BEZZI Daniele /prot. 1504 del 6.12.2013	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di consentire ampliamenti "una tantum" fino a raggiungere 150 mq di fabbricati mono e bifamiliari di superficie utile non inferiore a 40/50 mq non più utilizzati a fini agricoli.	Controdeduzioni: L'art.30.2 delle NTA tratta gli interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso non agricola. L'obiettivo della norma è quello di rendere più funzionali i fabbricati residenziali presenti nel territorio aperto, prevedendo un meccanismo proporzionale di ampliamento, che in ogni caso non potrà prevedere il risultato complessivo di fabbricati superiori a 150 mq. di superficie utile. L'osservazione non tiene conto di una proporzionalità necessaria relazionata allo stato di fatto. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche da apportare:	

OSSERVAZIONE N.22	
Richiedente/Prot.	Individuazione
UTC /prot. 1506 del 6.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di:	Controdeduzioni:
- Art 19 mancano indicazioni per	Viste le motivazioni dell'osservazione ritenuti errori materiali quelli
sopraelevazione inserita del titolo;	indicati ai punti 3 e 4 dell'osservazione, mancanze i punti 1 e 5, erronea
- Art 30.3 cambio uso se SUL > 60 mq	valutazione per il punto 3 e 4 e infine il punto 2 essere compatibile con
con abitazione però di > 90 mq;	la condizione della presenza del fabbricato principale già ad uso
- Art 34.3.1 ERP anche a PT per mq. 577	residenziale, si ritiene di modificare gli art. 19-28.2.3 - 30.2 - 30.3 -
utili (come da progetto APES);	34.3.1 e in riferimento all'art. 34.3.1i connesso allegati C e D oltre a
- Art 28.2.3 mancano indicazioni per	variazione alla variazione nel dimensionamento della variante al Piano
aree esclusivamente agricole	Strutturale relativamente alla funzione Residenziale nell'Utoe G2 con
versante mare;	trasferimento di 4 abitanti insediabili dal nuovo al recupero senza

- Art 30.2 caratteristiche della sopraelevazione.
- Eliminazione cava di Poggio di Montermoli Art 37 Ambiti interessati dalle attività estrattive

aumento della SUL totale attribuita.

L'osservazione è accoglibile

Modifiche apportate alla scheda:art 19-28.2.3 - 30.2 - 30.3 - 34.3.1 - 37 e - allegati C e D- dimensionamento della variante al Piano Strutturale.

OSSERVAZIONE N.23	
Richiedente/Prot.	Individuazione
SEMOLI Giacomo, FAVILLI Mariangela /prot. 1508 del 6.12.2013	Foglio 18, particella 773, Via dei Mulini.
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di ridurre il perimetro del comparto escludendo l'area a verde privato.	Controdeduzioni: L'area AT_02 Via dei Mulini prevede un'area interna al comparto destinata a verde privato. La scelta di pianificazione di noi consentire nuova edificazione nella parte vincolata a verde privato discende dalla volontà di conservare quella specifica porzione de comparto in integrità fisica, morfologica e paesaggistica, pu consentendo a tutte le proprietà presenti in quella porzione di territorio comunale, tangente all'edificato esistente, di partecipare al comparto. Viste le osservazioni in richiesta di stralciare il verde privato dall'area in linea con gli obiettivi di pianificazione, si propone pertanto di modificare la scheda AT_02 allegato C eliminando l'area a verde privato dal comparto e di classificarla come area El area agricola interna al sistema insediativo. L'osservazione è accoglibile

OSSERVAZIONE N.24		
Richiedente/Prot.	Richiedente/Prot.	
BARTOLETTI FATTICCIONI /prot. 150	9 del 6.12.2013	AREA AT_01 II Fontino; Area RQ_02 Ex Pastificio Mocajo
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di: - riattribuire ai legittimi proprietari la potenzialità edificatoria nell'AREA AT_01 Il Fontino; - possibilità di edificare con soluzioni indicate alla lettera B; - ripristinare il comparto 4 zona CR 3; - Riduzione della entità delle opere di urbanizzazione, riconsiderando il numero massimo di alloggi e consentendo unità immobiliari di superficie minima 70mq.	dispone di un resid proveniente da p Regolamento Urbani previsioni relative al scelta di pianificazioni amministrativo anda in un progetto rarchitettonico e di in Nel caso in esame, quindi accoglibili. Il riduzione delle opere procede all'eliminazio parcheggio pubblico sistemazione di are	del Piano Strutturale all'art.36 delle NTA uo di PRG, non localizzato sul territorio pur revisioni precedentemente individuate, Il istico per la validità quinquennale delle sue le aree soggette a piani attuativi, opera una ne strettamente legata a un indirizzo politicondo ad impegnarne una quota ritenuta idonea itenuto vantaggioso, dal punto di vista serimento paesaggistico, per l'intero territorio. i primi tre punti dell'osservazione non sono quarto punto dell'osservazione, in merito alla e di urbanizzazione appare accoglibile perciò si one della realizzazione del verde pubblico e del pubbliche già esistenti. L'intervento potrà de comparti con modalità separate e anche in
Modifiche apportate alla scheda AT_ 02 e	tav 02	

	OSSERVAZIONE N.25
Richiedente/Prot.	Individuazione
PECCHIONI Alessandro /prot. 1510 del	Osservazione di carattere generale
6.12.2013	6000 10=10 110 thi 041 thi 041 thi
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di:	Controdeduzioni:
- Art.21: esclude la tipologia	In riferimento al punto 1 dell'osservazione riguardante l'art 21 in
maggiormente usata costituita da	merito al Finale laterale (o finitura del tetto sui fronti laterali
mezzane il materizio;	timpanati della copertura a capanna) si ritiene accoglibile la
contraddizione dei materiali tra	proposta di inserirvi la possibilità di realizzarlo anche con mezzane
copertura di scannafossi e	in laterizio ad una o più file.
marciapiedi girocasa;	In riferimento al punto 2 dell'osservazione riguardante l'art 28.1
- Art.28.1 punto 4: la mancata	Caratteristiche dei nuovi edifici rurali abitativi comma 4, la scelta del
estensione su tutto il territorio	R.U. adottato, in riferimento alla realizzazione delle abitazione rurali
agricolo di detti fabbricati esclude lo	connesse alla conduzione del fondo, è stata quella di ammetterle solo all'interno delle "aree esclusivamente agricole versante
sviluppo di aziende agricole; - Art 28.2.2 si chiede di utilizzare anche	entroterra" e non all'intero territorio rurale. La motivazione di tale
strutture tradizionali in cemento	scelta è da riferire esclusivamente alle caratteristiche paesaggistiche
armato, acciaio, muratura ecc;	delle"aree esclusivamente agricole versante mare". Riteniamo
- Art. 30.3 inserire prescrizioni precise	infatti che le restanti aree e in special modo il versante mare,
su utilizzo dei materiali e interventi	possiedano caratteristiche paesaggistiche ed ambientali che
di sistemazione ambientale,	debbano essere preservate dall'occupazione di nuovo suolo di
idrauliche-agrarie, prevenzione	carattere abitativo ancorché di carattere rurale, tale valutazione è
incendi ecc.	estendibile anche alla costruzione di annessi.
	In riferimento al punto 3 dell'osservazione l'Art 28.2.2 al comma 2
	disciplina le caratteristiche dei nuovi annessi che dovranno essere
	tipologicamente coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti e l'uso del materiale legno è stato ritenuto tale
	pur prescrivendone l'uso prevalentemente e non esclusivamente in
	quanto , in caso di utilizzo di prodotti prefabbricati, questi dovranno
	avere colorazioni e finiture idonee per il rispetto dell'ambito
	paesaggistico.
	In riferimento al punto 4 dell'osservazione L'art.30.3 delle NTA
	tratta il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona
	agricola e non è ammesso il cambio di destinazione per gli annessi
	costruiti con materiali non tradizionali (calcestruzzo, acciaio, eternit,
	legno, laminati plastici, blocchi prefabbricati o mattoni forati, anche portanti). La scelta di pianificazione è stata quella di non ammettere
	al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di annesso agricolo, i
	fabbricati isolati e non correlati ad un fabbricato principale
	destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è ammesso esclusivamente
	per i fabbricati costruiti con materiali tradizionali (vedi art.30.3
	comma 2), correlati ad un fabbricato principale già ad uso abitativo.
	Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-
	amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza di
	residenze nel territorio aperto, se non supportate da una specifica
	pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso
	residenziale. Fermo restando quanto premesso per quanto riguarda
	la limitazione agli annessi costruiti con materiali non tradizionali si
	propone l'eliminazione di tale restrizione per favorire un più ampia possibilità di miglioramento della situazione degli annessi ad oggi
	esistente nel territorio.
	constente nei territorio.
	L'osservazione non è accoglibile
	<u> </u>

Modifiche apportate alla scheda:

	OSSERVAZIONE N.26
Richiedente/Prot.	Individuazione
TARCHI Cartei Sara, TARCHI Maurizio	Area AT-02 Via dei Mulini
/prot. 1511 del 6.12.2013	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di:	L'area di trasformazione AT_02 Via dei Mulini prevede nuova
1 Verifica delle sup. insediate;2 Aggiungere sup derivata da	edificazione con funzione residenziale all'interno della superficie fondiaria, la realizzazione all'interno dell'area di trasformazione
demolizioni a sup insediabile;	della piazza pubblica, della strada pubblica come prolungamento di
- 3 Ridurre la sup minima degli	Via dei Mulini, del verde pubblico e del parcheggio pubblico su via
appartamenti a 70 mg;	dei Mulini. La superficie utile lorda attribuita, il numero di massimo
 4 Rivedere la sup del parcheggio 	di fabbricati consentiti e la superficie minima degli alloggi fissata in
pubblico ritenuta eccessiva;	110 mq sono prescrizioni che discendono da una scelta di
 5 Utilizzare la riduzione del parcheggio 	pianificazione strettamente legata a un indirizzo politico-
per strada di accesso a senso unico	amministrativo per la realizzazione di unità abitative di alto livello
ed eliminazione della prevista	architettonico integrate in un'area del territorio comunale
strada di penetrazione; - 6 Eliminare il num massimo di	paesaggisticamente rilevante e rispondono a necessità, manifestate in sede di contribuiti alla redazione del Regolamento urbanistico, di
fabbricati realizzabili e rinviarla ad	creare unità abitative per una residenza permanente. Premesso
altri esami ambientali;	questo nel caso in esame i punti 2-3-6 dell'osservazione non
- 7 Inserire bonus per costruzioni in	possono essere accolti poiché produrrebbero un numero di
bioarchitettura;	appartamenti e una sul superiore a quella ritenuta idonea all'area in
 8 Eliminare l'obbligo della 	esame.
sistemazione di via dei Mulini fino	Il punto 5 dell'osservazione in merito alla riduzione del parcheggio e
all'inizio di Via del Migliarino.	alla strada di penetrazione, si ritiene accoglibile la richiesta, si propone pertanto la riduzione di dette aree.
	Il punto 8 dell'osservazione in merito all'eliminazione della
	prescrizione per la sistemazione di via dei Mulini fino all'inizio di Via
	del Migliarino, si considera non accoglibile, vista l'entità
	dell'intervento stimabile in circa 30 mq di viabilità pubblica da
	sistemare che però potrà consentire un più agevole transito per
	l'intera zona e per l'area in esame.
	Il punto 7 dell'osservazione in merito all'inserimento di bonus per
	costruzioni in bioarchitettura si ritiene non accoglibile poiché la
	politica del risparmio energetico secondo i nostri intendimenti non si raggiunge tramite incentivi ma con una corretta progettazione e
	sensibilità di carattere ambientale.
	Il punto 1 dell'osservazione riferito alla tabella dell'Allegato C alle
	nta in merito all'inesattezza delle superfici parziali rispetto al totale
	di superficie fondiaria discende da un errore materiale, pertanto si
	propone la verifica delle superfici e la modifica di detta tabella.
	Verifica delle sup. insediate a riduzione del parcheggio e alla strada
	di penetrazione, vista l'entità dell'intervento si ritiene accoglibile la richiesta, si propone pertanto la riduzione di dette aree.
	In sintesi L'osservazione è parzialmente accoglibile
	The second secon

Modifiche apportate alla scheda: AT_02/IDC_01

OSSERVAZIONE N.27	
Richiedente/Prot.	Individuazione
BAUER /prot. 1516 del 6.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di:	Controdeduzioni:
- Modifica dell'art.30.3 per cambio	Controdeduzioni:
d'uso verso residenza anche se non c'è la residenza ma solo annesso agricolo	L'art.30.3 delle NTA tratta il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola. La scelta di pianificazione è stata quella di non ammettere al cambio d'uso, verso usi diversi a quello di
Modifica dell'art.28.2.3 aggiungendo un comma 5 ampliamento in annessi	annesso agricolo, i fabbricati isolati e non correlati ad un fabbricato principale destinato ad abitazione. Il cambio d'uso è ammesso

agricoli per igienico sanitario max 20%	esclusivamente per i fabbricati (vedi art.30.3 comma 2), correlati
sul	ad un fabbricato principale già ad uso abitativo. Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza di residenze nel territorio aperto, se non supportate da una specifica pianificazione delle infrastrutture necessarie per un uso residenziale. La presenza ormai consolidata dell'uso residenziale di fabbricati in territorio aperto, diventa un elemento determinante per ammettere il cambio d'uso di edifici secondari. Nel caso in esame, il punto uno dell'osservazione, trattando un fabbricato isolato non attualmente destinato a civile abitazione, rientra tra le casistiche che la scelta politico-amministrativa, non intende espressamente ammettere a cambio d'uso verso la residenza, per le motivazioni sopradette. Il secondo punto dell'osservazione, appare non pertinente , in quanto l'art.28.2.3 tratta esclusivamente i nuovi annessi agricoli e
	non gli ampliamenti degli stessi. L'osservazione non è accoglibile
	L 033et vazione non e accognone

Modifiche apportate : ----

OSSERVAZIONE N.28	
Richiedente/Prot.	Individuazione
INSIEME PER GUARDISTALLO /prot. 1518 del 6.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di includere dettagliato capitolato per la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili da installare anche nell'area A.	Controdeduzioni: L'obiettivo dell'art.31.1, così come enunciato al suo comma 1 è quello si preservare e salvaguardare il tessuto storico del Centro, intendendo per tessuto anche le parti non costruite e i servizi secondari. Pur comprendendo le legittime motivazioni avanzate dall'osservante, il R.U., considerata la qualità architettonica del centro storico, ha rinviato gli interventi più significati a un successivo "Progetto unitario di recupero e riqualificazione di iniziativa pubblica" . Le questioni evidenziate dall'osservante, potranno essere valutate, nell'ambito di tale progetto, in modo da salvaguardare il profilo unitario del Centro Storico. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche apportate:	

OSSERVAZIONE N.29	
Richiedente/Prot.	Individuazione
INSIEME PER GUARDISTALLO /prot. 1519 del 6.12.2013	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di: - Ricatalogare la zona F3.2 difronte	Controdeduzioni:
all'Ex Pastificio Mocajo, come F3 o F2.1; - Traslare l'area PP2 all'interno della F3.2 sopra citata, parallelamente alla SS68; - Intraprendere politiche atte alla rinascita del pastificio in zona	In riferimento al punto 1 e 2 dell'osservazione in oggetto, l'area in fronte all'ex pastificio Mocajo individuata negli elaborati di RU come area F3.2 è stata pianificata per insediarvi attrezzature e servizi di carattere pubblico ed essendo già attualmente di proprietà comunale non rientra fra le aree preposte ad esproprio, pertanto qualora in futuro emergessero esigenze diverse da quelle attuali

RQ_02 "Ex Pastificio", invece che spostarlo in altra zona.	finalizzate alla realizzazione di un verde pubblico sarà sempre possibile variarne l'uso, mentre per il parcheggio previsto la modifica proposta comporterebbe maggiori difficoltà per gli aspetti funzionali del traffico veicolare lungo la SS68.
	In riferimento al punto 3 dell'osservazione in oggetto si specifica che la previsione di demolizione, bonifica ed eventuale trasferimento delle volumetrie dell' Ex Pastificio Mocajo rappresenta un elemento strategico del Piano Strutturale vigente, pertanto <u>L'osservazione non è accoglibile</u>
Modifiche apportate:	

OSSERVAZIONE N.30	
Richiedente/Prot.	Individuazione
BARONI Valserena /prot. 1528 del 9.12.2013	Sopra cimitero E0
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di rivedere le limitazioni e i divieti di nuova	Controdeduzioni:
in EO	L'art. 35 disciplina le Aree agricole interne al sistema insediativo : E0, aree libere poste all'interno del limite urbano per le quali la norma non consente nuove previsioni di espansione e/o trasformazione. Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-amministrativo, che non intende favorire la nuova presenza o l'ampliamento di annessi esistenti in aree libere interne al sistema insediativo. L'osservazione non è accoglibile
Modifiche apportate:	

OSSERVAZIONE N.31	
Richiedente/Prot.	Individuazione
Marsili Simone/prot. 1528 del	Osservazione di carattere generale
9.12.2013	
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di	Controdeduzioni:
rivedere le limitazioni e i divieti di nuova	L'art. 35 disciplina le Aree agricole interne al sistema
in E0	insediativo : E0, aree libere poste all'interno del limite
	urbano per le quali la norma non consente nuove
	previsioni di espansione e/o trasformazione. Tale scelta è strettamente legata, a un indirizzo politico-amministrativo, che non
	intende favorire la nuova presenza o l'ampliamento di annessi esistenti in aree libere interne al sistema insediativo.
	<u>L'osservazione non è accoglibile</u>
Modifiche apportate :	

OSSERVAZIONE N.32	
Richiedente/Prot.	Individuazione
Provincia di Pisa /prot. 1528 del	Osservazione di carattere generale

9.12.2013	
- Sintesi dell'Osservazione:	Controdeduzioni:
- RU	In riferimento al punto 1 dell'osservazione in oggetto, gli elaborati costituenti il RU pur non seguendo pedissequamente l'articolazione dell'art.55 della LRT 1/2005, contengono tutti i contenuti previsti dall'art.55 secondo un impostazione che deriva dalla coerenza con il PS e dall'impostazione scelta dal progettista.
	In riferimento al punto 2 dell'osservazione in oggetto, il progetto di RU è stato impostato, in coerenza con il PS approvato, verificando per ogni utoe e per ogni funzione, la coerenza fra il dimensionamento del RU e quello del PS, riportando inoltre il residuo del PS (vedi tabella pag 11 e 12 ALLEGATO D). Per quanto riguardano le verifiche degli standard relazionati ai carichi urbanistici previsti, essi sono chiaramente e dettagliatamente riportati nel sopracitato allegato D.
	In riferimento al punto 3, il tenore dell'osservazione non appare chiaro, pur comprendendo le misure di salvaguardia di cui all'art.4 delle nta del PTCP, non vengono espressi con precisione i punti di eventuale contrasto.
	In riferimento al punto 4.1, si specifica che per quanto riguarda la disciplina del territorio rurale, il RU è stato impostato seguendo il DCPR 5R. In riferimento al punto 4.2, non si rileva all'interno dell'art.63 delle NTA del PTC variante 2012, nessun riferimento alla superficie massima ammissibile degli alloggi, inoltre si precisa che gli art. 64.2 e 64.3 non si riferiscono alle abitazioni rurali bensì agli annessi agricoli. In riferimento al punto 4.3 si specifica che il RU ha valutato le risorse essenziali anche coadiuvato dalla VAS allegata. In riferimento al punto 4.4 e 4.5 si concorda la necessità di operare una precisazione normativa. In riferimento al punto 4.6 le scelte effettuate inerenti le fonti energetiche rinnovabili, viste le dimensioni territoriali del comune, sono tese a ridurre al massimo gli impatti significativi e riteniamo che tali scelte siano conformi alle normative previste. L'osservazione è parzialmente accoglibile
-Modifiche all'art.28.2.1	

OSSERVAZIONE N.33	
Richiedente/Prot.	Individuazione
Regione Toscana	Osservazione di carattere generale
Sintesi dell'Osservazione: Richiesta di adeguamento della variante agli strumenti urbanistici e degli stessi ai piani e autorità sovraordinate.	Controdeduzioni: In riferimento alle previsioni turistiche Utoe G4 Tabaccaia e G8 il Borgo, si concorda con il tenore dell'osservazione, viene pertanto completamente modificata la scheda normativa G4 andando a definire un ambito, dimensionalmente ristretto, di RECUPERO delle volumetrie esistenti e due ambiti detti delle ATTREZZATURE dove è prevista nuova edificazione. In questo
	modo il Piano Attuativo dovrà individuare all'interno dell'ambito di recupero, delle tipologie di ricostruzione

consone alle caratteristiche prevalentemente rurali dell'area. Si specifica inoltre che con le modalità di recupero sopra dette il RU risulta coerente con le previsioni del PS. Mentre per la scheda normativa G8 si vanno a inserire specifiche prescrizioni a tutela delle visuali e delle strade vicinali e poderali.

In riferimento alle aree di trasformazione AT_01 e AT_02 anche in relazione all'accoglimento delle osservazione da parte dei privati cittadini, sono state sostanzialmente modificate entrambe le aree.

La AT_01 è stata ridefinita nel suo complesso con specifiche misure tendenti a ridurre gli impatti paesaggistici (altezza dei fabbricati ridotta per l'intera area, percorsi pedonali a filtro), Nella AT_02 invece la SUL è stata ridotta della metà e variato il perimetro totale in riduzione oltre che variate le modalità di attuazione in intervento diretto convenzionato.

In riferimento alla previsione turistica Utoe G6 Cerretelle, si evidenzia che il Piano Attuativo risulta già convenzionato con, a oggi, la parziale realizzazione delle opere d i urbanizzazione previste, come si evince dall'estratto di foto aerea inserito nella scheda normativa di riferimento, pertanto le indicazioni suggerite non possono essere trasformate in prescrizioni.

In riferimento alle trasformazioni di cui all'art.30 delle nta, si specifica che la scelta urbanistica è stata quella di ammettere il cambio d'uso verso il residenziale nei casi in cui sono già presenti fabbricati principali ad uso residenziale, non sono ammessi cambi d'uso dei fabbricati legittimi isolati e quindi non correlati ai fabbricati principali. Tale scelta determina un limitatissima possibilità di trasformazione verso la residenza stimata nel dimensionamento del RU con 27 abitanti da recupero nel territorio rurale.

In riferimento all'adeguamento del DPGR 11/11/2013 64R sono state effettuate le modifiche in raccordo alla nuove disposizione in materia di unificazione dei parametri urbanistici.

L'osservazione è accoglibile

Modifiche apportate alla scheda: Allegato B (tabaccaia/Borgo)- art 22 NTA